

Rilevato che:

Tizio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso il decreto n. 2826/2018, emesso dal Tribunale di Ancona, notificato il 3 marzo 2018, con il quale è stata rigettata la domanda di protezione internazionale per il riconoscimento dello status di rifugiato e le domande subordinate di protezione sussidiaria ed umanitaria, proposte dall'istante; l'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto attività difensiva;

Considerato che:

con il primo motivo di ricorso - denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 1 bis, del d.lgs n. 25 del 2008, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. - il ricorrente lamenta che la Corte d'appello non abbia preso in considerazione la censura del ricorrente, secondo cui il medesimo non sarebbe stato messo al corrente - in sede amministrativa - della possibilità di poter svolgere il colloquio dinanzi all'intera Commissione, anziché davanti ad un solo membro della stessa, come risulta dallo stesso verbale di audizione del 20 aprile 2017;

Ritenuto che:

il ricorso che prospetti questioni che non risultano in alcun modo trattate dalla pronuncia impugnata debba allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, riproducendone, altresì, il contenuto essenziale, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare «ex actis» la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 30/11/2006, n. 25546; Cass. 22/04/2016, n. 8206);

Rilevato che:

nel caso concreto, dall'impugnata sentenza non si evince in alcun modo che l'odierno ricorrente abbia fatto valere quanto suesposto, circa la possibilità di essere ascoltato dall'intera Commissione, né il motivo di ricorso contiene la riproduzione del ricorso al Tribunale di Ancona, sul punto, sicché la censura si palesa inammissibile;

Considerato che:

con il secondo motivo di ricorso - denunciando l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. - l'istante lamenta che il Tribunale abbia ritenuto, con motivazione del tutto incongrua ed illogica, che la narrazione dei fatti operata dall'Erhunorsebor sia poco credibile, e che la situazione in Nigeria, per quanto concerne il governo delle comunità locali, sia ormai assestata, con l'istituzionalizzazione di strutture amministrative locali, che avrebbero superato le tradizionali strutture ancestrali, legate a

tradizioni tribali temute dal ricorrente; tale sarebbe, per contro, ad avviso dell'esponente, solo l'«aspetto di facciata e formale che caratterizza la complessiva situazione della Nigeria», ove resterebbero ancora in vita, accanto alla predetta rete formale di istituzioni, «ancestrali usi tribali» che renderebbero credibile il racconto dell'istante, circa la costrizione, posta in essere dallo stregone del villaggio d'accordo con un suo zio, ad entrare in una «foresta maledetta» prima del compimento dei trent'anni, nella quale gli spiriti maligni potrebbero ucciderlo;

Ritenuto che:

la censura in esame sia inammissibile, laddove in cui il ricorrente denuncia «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto rilevante della controversia», tenuto conto della novella dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., introdotta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, che ha escluso qualsiasi rilievo alla motivazione insufficiente e contraddittoria (Cass. Sez. U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass., 06/07/2015, n. 13928); peraltro, a fronte dell'ampia e dettagliata ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, anche con il ricorso a fonti internazionali, il mezzo di traduca sostanzialmente in una, non consentita, rivisitazione del merito (Cass., 04/04/2017, n. 8758); Ritenuto che: il ricorso per cassazione debba essere, di conseguenza, dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell'intimato; essendo stata la parte ammessa al gratuito patrocinio non si applichi l'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 13/11/2018. Il Presidente
IDEPOSITATO IN CANCELLERIA